

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2524

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTEMERO

Istituzione del Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche

*Presentata l'8 luglio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione, ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, volto alla piena attuazione dell'autonomia scolastica.

L'intento originario e l'obiettivo prioritario della legge erano — come attestano la relazione illustrativa e il dibattito parlamentare di allora — quelli di accompagnare l'impegnativa riforma del sistema dell'autonomia scolastica, finanziando in modo mirato la scuola con un fondo permanente destinato ai territori.

Nel corso degli ultimi diciassette anni si è assistito ad una profonda trasformazione del sistema scolastico e l'autonomia delle istituzioni scolastiche rimane ancora da

raggiungere, come confermano le comparazioni internazionali che valutano il sistema scolastico italiano centralistico e con scarsa autonomia.

Sono ancora da raggiungere gli obiettivi correlati alla riforma dell'autonomia e indicati nella legge n. 440 del 1997 all'articolo 1, primo fra tutti la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, che già allora era considerata « fondamentale per il sostegno dell'autonomia delle scuole, strumento di cui il nostro sistema scolastico, l'unico tra quelli dei Paesi sviluppati, non è ancora dotato ». Ulteriori obiettivi che la legge n. 440 del 1997 si poneva nell'ambito dell'autonomia erano: l'insegnamento di una seconda lingua europea nelle scuole medie (ora secondarie di primo grado), l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, la formazione del personale della scuola, la realizzazione di iniziative di formazione *post* secondaria

non universitaria, lo sviluppo della formazione continua e ricorrente, gli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, la realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, la realizzazione di interventi integrati e la copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

Per questa ragione nella XVI Legislatura, il 20 ottobre 2010, era approvata all'unanimità, presso la Commissione Cultura, scienza ed istruzione della Camera dei deputati, la risoluzione n. 7-00374, riformulata come risoluzione n. 8-00092, che impegnava il Governo a fornire elementi per una valutazione dei risultati dell'applicazione della legge n. 440 del 1997 fino a quella data al fine di fornire tutti gli elementi tecnici finalizzati alla valutazione della stessa legge, di riferire approfonditamente sugli esiti della legge in relazione all'attuazione dell'autonomia scolastica, di fornire indicazioni su un'eventuale revisione delle legge in funzione di una nuova fase dell'autonomia e di un impiego mirato per il raggiungimento della qualità del sistema scolastico. I Governi che si sono succeduti non hanno mai dato attuazione alla richiesta di monitoraggio da parte della Commissione sull'uso del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 e sui risultati conseguiti.

Parallelamente si è assistito alla progressiva diminuzione del citato Fondo. La legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) ha fissato l'importo in 87.872.477 euro per il triennio 2011-2013, riducendo il Fondo a un quarto del suo importo rispetto al 1999 (666,1 miliardi di lire corrispondenti a 345,6 milioni di euro). Si ricorda che la dotazione iniziale del Fondo era stata individuata in 100 miliardi di lire per l'anno 1997 (pari a 51.645.690 euro), in 400 miliardi di lire nel 1998 (pari a 206.582.760 euro) e in 345 miliardi di lire nel 1999 (pari a 178.177.630 euro).

La disponibilità di una somma ormai esigua, difficilmente incrementabile, e le

riforme del nostro sistema di istruzione dal 1997 ad oggi giustificano l'attualità e la necessità di prevedere nuove disposizioni e in particolare di:

a) trasformare i meccanismi di erogazione e di utilizzo delle risorse, abbandonando ogni tipo di distribuzione a pioggia;

b) agire, attraverso progetti e azioni finanziati con il citato Fondo, sulla qualità e sull'innovazione degli aspetti organizzativi, didattici e di ricerca che caratterizzano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) individuare annualmente da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aree e obiettivi di intervento prioritari;

d) adottare un sistema di monitoraggio, di controllo e di valutazione degli interventi finanziati.

La presente proposta di legge, composta da sei articoli, interviene con tali finalità e istituisce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di seguito « Fondo ». La principale innovazione consiste nell'adozione della logica operativa dei fondi europei che, attraverso i meccanismi di finanziamento, hanno contribuito a diffondere innovazione, reti, monitoraggio continuo e valutazione degli esiti (articolo 3). Il sistema dei bandi europei ha inoltre valorizzato il partenariato, l'integrazione di risorse (umane, strumentali, finanziarie e infrastrutturali), l'interregionalità, la diffusione di buone pratiche nonché le azioni coordinate e condivise, tutti strumenti chiave per la trasparenza, le competenze e il riorientamento delle strategie e degli interventi. Con questa logica viene dunque ridisciplinata la materia del finanziamento dell'autonomia scolastica, individuando criteri trasparenti di finanziamento e procedure di selezione e di valutazione dei progetti, prevedendo contributi liberali e dando spazio alla

diffusione e alla stabilizzazione di buone pratiche.

Una seconda innovazione consiste nella focalizzazione sull'obiettivo dell'autonomia, come prevista dalla legge n. 59 del 1997 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo), demandando al MIUR l'individuazione, attraverso una o più direttive, degli interventi prioritari, dei criteri generali di ripartizione delle somme, dei criteri nazionali e dei risultati attesi, nonché della quota di progetti di progetti pluriennali finanziabili (articolo 2).

Il MIUR, con il supporto di un apposito comitato tecnico-scientifico che individua le linee di indirizzo, gli ambiti e le priorità di intervento, provvede alla pubblicazione dei bandi nel sito *internet*, cura le procedure di selezione, motiva l'assegnazione o la non assegnazione delle risorse, effettua il monitoraggio degli interventi, segnala le

migliori esperienze, valuta l'esito dei programmi svolti, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e con gli uffici scolastici regionali (USR), diffonde tra le istituzioni scolastiche le buone pratiche e riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Sono previsti sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti finanziati, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, sia all'interno delle istituzioni scolastiche attraverso progetti di autovalutazione sia da parte dell'INVALSI e degli USR. Tali esiti sono resi pubblici e tenuti in considerazione ai fini di modifiche alle priorità e ai criteri individuati (articolo 4).

Il Governo è tenuto, infine, a riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e al termine di ogni quinquennio sugli esiti e sui risultati raggiunti grazie al finanziamento del Fondo (articolo 5).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato «Fondo». Al Fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Fondo è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo.

3. Il Fondo può essere altresì utilizzato per realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «*campus*» o «*poli informativi*», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei *campus* o dei poli prevedono modalità di

gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.

4. I capitoli di bilancio del Fondo sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo i criteri indicati dalla presente legge. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno in ciascuno dei capitoli sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

#### ART. 2.

*(Direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).*

1. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:

*a)* gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;

*b)* i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera *a)* e le modalità della relativa gestione;

*c)* i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;

*d)* la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.

2. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al Fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e

formazione e delle indicazioni dell'Unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.

ART. 3.

*(Bandi e finanziamento dei progetti).*

1. I bandi relativi ai progetti di cui all'articolo 2 sono pubblicati entro il mese di febbraio di ogni anno scolastico e devono impegnare interamente la disponibilità del Fondo per l'anno di riferimento.

2. Le procedure di selezione dei progetti si concludono con la pubblicazione di una graduatoria nel sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Le risorse del Fondo sono erogate alle istituzioni scolastiche secondo le modalità indicate nei bandi.

3. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:

a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;

b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;

c) la progettualità a livello di rete;

d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;

e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola;

4. Le erogazioni liberali di importo complessivo superiore a 5.000 euro, pro-

venienti da persone giuridiche, sono ammesse dietro presentazione al pubblico da parte del soggetto che le eroga del proprio bilancio di esercizio o del bilancio consolidato annuale.

ART. 4.

*(Procedure di selezione e di valutazione dei progetti).*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso un apposito comitato tecnico-scientifico, individua le linee di indirizzo, gli ambiti e le priorità degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, provvede alla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 3 nel proprio sito *internet*, cura le procedure di selezione, motiva l'assegnazione o la non assegnazione delle risorse, effettua il monitoraggio degli interventi, segnala le migliori esperienze, valuta l'esito dei programmi svolti, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e con gli uffici scolastici regionali (USR), diffonde tra le istituzioni scolastiche le buone pratiche e riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia sulle attività svolte ai sensi del presente comma.

2. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 può operare attraverso sottocommissioni tematiche e avvalersi, anche solo in alcune fasi, di esperti di acclamata competenza, fino a un massimo di due unità. La partecipazione al comitato non comporta alcun compenso. I rimborsi delle spese sono effettuati a valere sulle risorse del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del medesimo Ministero.

3. Nel corso dell'esecuzione di ciascun progetto e alla conclusione di esso, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal relativo bando, le istituzioni scolasti-

che proponenti provvedono alla valutazione dello stato di attuazione, degli esiti e dell'efficacia del progetto. I risultati sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la valutazione complessiva dei progetti finanziati dal Fondo.

4. GliUSR, in collaborazione con l'amministrazione centrale e con il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1, sono tenuti ad adottare sistemi di monitoraggio, di controllo e di valutazione sull'efficacia, sull'efficienza, sull'economicità e sull'impatto degli interventi finanziati, in conformità ai criteri indicati dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3.

5. Gli esiti del monitoraggio, del controllo e della valutazione di cui al presente articolo sono presi in considerazione ai fini dell'eventuale modifica della definizione degli interventi e dei criteri di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, nonché della ripartizione delle risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche.

#### ART. 5.

##### *(Valutazione periodica).*

1. Il Governo riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'attuazione della presente legge e sull'utilizzazione del Fondo.

2. Il Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 4, comma 1, predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo. Il rapporto è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Entro la fine di ciascun quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2, predispone un rapporto complessivo sull'attuazione della presente legge e sull'utilizzazione del Fondo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



trasmette il rapporto alle Camere e ne dispone la pubblicazione nel proprio sito *internet*.

ART. 6.

*(Abrogazione).*

1. La legge 18 dicembre 1997, n. 440, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0024630\*